



FNOMCeO

Roma,

FNOMCEO 25/11/09  
RGP.0012203 2009  
Cl. 02.055.01/26

DOTT. NICOLINO D'AUTILIA  
PRESIDENTE ORDINE MEDICI  
MODENA

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

E, p.c. ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

OGGETTO:

Medici competenti: procedure per  
gli accertamenti sanitari di  
assenza di tossicodipendenza e  
relativi aspetti deontologici

In ordine alla nota di codesto Ordine Provinciale del 26 ottobre 2009 Prot. N. 3661 (All.) si rileva quanto segue.

Con riferimento alle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope appare utile fare innanzitutto esplicito riferimento alle disposizioni normative vigenti.

**Nella fattispecie l'art. 41, comma 4, del D.Lgs, 81/08 e successive modificazioni e integrazioni dispone che le visite mediche inerenti alla sorveglianza sanitaria siano altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

Inoltre l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2008 recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" attribuisce in prima persona alla figura del medico competente l'effettuazione del controllo tossicologico di primo livello. Si prevede infatti che "il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato. La produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto della dignità della persona, introducendo misure atte ad evitare la possibilità di manomissione del campione, anche prevedendo che il soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta".

In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente conclude l'accertamento con giudizio certificato di «idoneità» allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.